

## REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E  
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

*DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E  
PESCA, FORESTE*

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)**

*Bando pubblico*

*Intervento SRG03 – PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ'*

*Allegato A*



<b>ARTICOLO 1 DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4 SOGGETTI BENEFICIARI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SPESE AMMISSIBILI E PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE.....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 SPESE NON AMMISSIBILI: .....</b>	<b>6</b>
<b>5.3 PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA .....</b>	<b>6</b>
<b>5.4 RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA.....</b>	<b>6</b>
<b>5.5 CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPIO FINANZIAMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 6 DOTAZIONE FINANZIARIA E AGEVOLAZIONI PREVISTE .....</b>	<b>8</b>
<b>6.1 INTENSITÀ DELLA SPESA PUBBLICA .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 7 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, VINCOLI, OBBLIGHI E IMPEGNI .....</b>	<b>8</b>
<b>7.1 REQUISITI SOGGETTIVI.....</b>	<b>9</b>
<b>7.2 REQUISITI OGGETTIVI .....</b>	<b>9</b>
<b>7.3 LIMITAZIONI E VINCOLI.....</b>	<b>11</b>
<b>7.4 IMPEGNI E OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO E RELATIVA DURATA .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 8 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 9 CRITERI DI SELEZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>9.1 CRITERI E PUNTEGGI .....</b>	<b>14</b>
<b>9.2 PUNTEGGIO MINIMO E CASI DI EX EQUO.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 10 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....</b>	<b>17</b>
<b>10.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>18</b>
<b>10.2 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA .....</b>	<b>19</b>
<b>10.3 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....</b>	<b>21</b>
<b>10.4 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI E DISCIPLINA DELLE PROROGHE.....</b>	<b>21</b>
<b>10.5 VARIAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE .....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO .....</b>	<b>23</b>
<b>11.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....</b>	<b>24</b>
<b>11.2 PAGAMENTO DEL SALDO .....</b>	<b>24</b>
<b>11.3 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....</b>	<b>25</b>
<b>11.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ CARICO DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>25</b>
<b>11.5 CONTROLLO IN LOCO.....</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 12 APPLICAZIONE DI SANZIONI E RECLAMI.....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....</b>	<b>27</b>

Il presente bando pubblico attiva il regime di aiuti di cui all'Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023/27 del Lazio".

## **Articolo 1 Definizioni**

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115, quelle pertinenti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, come da ultimo approvato con decisione C(2024)6849 del 30/09/24, del Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 20 luglio 2023, nonché quelle indicate nel paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali".

## **Articolo 2 Descrizione e obiettivi dell'intervento**

Con il presente Bando pubblico, viene data attuazione all'intervento SRG03 – partecipazione a regimi di qualità, previsto nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027.

L'intervento contribuisce all'obiettivo specifico SO3 "Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore" della PAC 2023-2027 al fine di sostenere le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti.

La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento è aperta a tutti i produttori e prevede dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o da organismi di controllo.

L'intervento SRG03:

- Favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio;
- Contribuisce a dare maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
- Promuove i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta;
- Rafforza i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e dei Consorzi di Tutela;
- Consolida la posizione competitiva di comparti per i quali il Lazio ricopre un ruolo di leadership a livello nazionale (kiwi, frutta secca e orticole);
- Contribuisce a migliorare il livello di organizzazione e di aggregazione dei produttori agricoli del Lazio, favorendo la costituzione di organizzazioni di produttori (OP), associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), di cooperative e reti di impresa che abbiano una dimensione fisica ed economica in linea con le necessità;
- Favorisce forme di sostegno per i regimi di qualità coordinate all'interno di interventi di cooperazione;
- Garantisce con le certificazioni di qualità, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi e modelli produttivi.

La tipologia di intervento prevede il sostegno alle imprese, associazioni e altri organismi di tipo associativo o cooperativo, reti di impresa che aderiscono ai regimi di qualità o che hanno aderito ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Il sostegno è concesso per l'adesione a regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni sulla specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità e che deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:

- a) caratteristiche specifiche del prodotto;
- b) particolari metodi di produzione;
- c) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Il sostegno per l'adesione ad un regime di qualità avente ad oggetto attività di trasformazione e commercializzazione ovvero di prodotti agricoli non rientranti nell'Allegato I del TFUE è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ogni beneficiario è tenuto a permanere nel sistema di qualità indicato nella domanda di sostegno per l'intera durata dell'intervento (cinque anni).

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRG03 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP, consultabile mediante accesso al sito web: [https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2023/07/Allegato-2-CSR\\_10\\_07\\_23.pdf](https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2023/07/Allegato-2-CSR_10_07_23.pdf)

### **Articolo 3 Ambito territoriale di intervento**

L'intervento SRG03 si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

### **Articolo 4 Soggetti beneficiari**

Il presente bando è riservato alle aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, di qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni. L'imprenditore agricolo e gli agricoltori che fanno parte delle forme associative, per poter essere destinatari finali dell'intervento, devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale.

## **Articolo 5**

### **Tipologie di intervento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese**

L'intervento "partecipazione ai regimi di qualità" è finalizzato ad aumentare il numero degli agricoltori che partecipano ai regimi di qualità istituiti dall'Unione europea e ai sistemi di qualità nazionali e regionali, determinando il rafforzamento delle filiere agroalimentari dei prodotti di qualità con effetti finali positivi sulla redditività delle imprese e sulla loro posizione nella catena del valore.

Le spese sostenute dal beneficiario del sostegno per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- nel caso il sostegno sia erogato come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, le spese devono essere effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario e corrispondenti a pagamenti effettuati, comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

#### **5.1 Spese ammissibili**

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti tipologie di spesa:

- Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;
- Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell'organismo di certificazione.

Nel dettaglio sono ammissibili:

- a. spese per l'adesione al sistema di controllo comprendenti le spese di iscrizione, la quota fissa annua e le eventuali quote variabili per le attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- b. spesa per le analisi effettuate previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- c. spesa per le verifiche ispettive e/o analisi aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio;
- d. spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori accreditati, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori.

## 5.2 Spese non ammissibili:

Non sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa:

- spese sostenute per l'ordinaria attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso e non richiesta dal piano dei controlli;
- i costi di ispezioni aggiuntive e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Certificazione;
- le spese per analisi in autocontrollo, previste dai piani di controllo obbligatori necessarie per la certificazione non svolte in laboratori accreditati;
- le spese per analisi effettuate non contemplate nei piani di controllo inerenti al regime di qualità prescelto;
- le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria;
- le spese legate alla riduzione del periodo di conversione per il regime dei prodotti biologici;
- i costi di certificazione per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra-UE;
- spese relative all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

## 5.3 Periodo di eleggibilità della spesa

Con riferimento al periodo di ammissibilità, sono ammissibili al sostegno le spese:

1. di competenza dell'anno solare. Per il 2024, ossia riferite al periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
2. sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
3. le spese quietanzate antecedentemente alla data di presentazione della domanda di pagamento.

Per "competenza della spesa" si fa riferimento al periodo di svolgimento delle attività di controllo necessarie alla emissione del certificato (ad es. attività di controllo svolte nel 2024 – competenza 2024). Tale competenza deve essere specificata nella fattura.

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario.

Il pagamento di tutte le spese sostenute deve avvenire esclusivamente attraverso le modalità previste dal paragrafo 11.8 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" approvate con Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024.

### **Il pagamento in contanti non è consentito.**

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario ha l'onere di chiedere che nelle fatture elettroniche relative ai beni e servizi acquisiti sia inserito il Codice Unico di Progetto (CUP). In assenza del CUP, le fatture emesse dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della notifica del provvedimento di concessione del contributo, devono riportare nel campo note una indicazione equipollente che permetta il collegamento del titolo di spesa all'operazione finanziata. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "CSR 2023-2027 del Lazio. Intervento SRG03. Domanda di sostegno n. \_\_\_\_\_".

Per le fatture emesse prima della presentazione della domanda di sostegno e pagate successivamente, il beneficiario dovrà specificare il CUP, o l'indicazione equipollente, nella causale del bonifico, modalità di pagamento obbligatoria per tali fatture.

## 5.4 Ragionevolezza della spesa

Il sostegno previsto è erogato ai beneficiari come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, vale a dire corrispondenti a pagamenti effettuati, comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Pertanto, la ragionevolezza dei costi dichiarati dal beneficiario è verificata *attraverso il confronto tra preventivo/i* (uno se l'organismo di certificazione è univocamente individuato per il regime di qualità dal Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e Foreste, tre in assenza di tale vincolo) degli Organismi di certificazione la prima iscrizione, contributo annuo, compresi i costi per le verifiche ispettive.

Sono richiesti tre preventivi anche per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'Organismo di certificazione.

Ai sensi del paragrafo 11.9.2 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" approvate con Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024 ciascun preventivo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Dati relativi alla ditta offerente (ragione sociale/partita IVA o codice fiscale/ n° iscrizione alla CCIAA/sede legale e/o amministrativa/contatti);
- Numero offerta e data;
- Descrizione dettagliata del singolo bene/servizio oggetto della fornitura, relative quantità (numero) o misure (ove pertinente) e prezzo unitario;
- Prezzo dell'offerta;
- Periodo di validità dell'offerta;
- Tempi di consegna del servizio oggetto di fornitura;
- Sottoscrizione da parte della ditta offerente.

Inoltre, i tre preventivi devono essere:

- rilasciati da tre ditte offerenti specializzate o che svolgono comunque attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;
- comparabili, vale a dire omogenei nell'oggetto della fornitura;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono quindi riflettere i prezzi più vantaggiosi effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- indipendenti, vale a dire rilasciati da tre ditte differenti, in concorrenza tra loro. Sono quindi da escludere le offerte riconducibili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi chiari e univoci. A titolo di esempio, non possono considerarsi in concorrenza le ditte che abbiano lo legale rappresentante o amministratore unico, i medesimi soci o membri del CDA, nonché le ditte che abbiano lo stesso indirizzo della sede amministrativa o legale o i medesimi contatti.

Non possono inoltre essere ammessi preventivi per il medesimo servizio rilasciati da soggetti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

È previsto, altresì, che i suddetti collegamenti e rapporti non debbano sussistere tra le ditte offerenti e il soggetto che presenta la domanda di sostegno.

In allegato alla domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare una relazione illustrativa redatta secondo lo schema **Allegato 2** del presente Bando, in cui sia motivata, in modo esaustivo, la scelta del preventivo.

I preventivi devono essere richiesti e acquisiti dal richiedente, in sede di compilazione della domanda di sostegno, tramite l'apposita funzionalità "*Gestione preventivi per la domanda di sostegno*" resa disponibile sul portale del SIAN. Solo in caso di mancata operatività di tale funzionalità sul SIAN, i preventivi devono essere richiesti e acquisiti tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC); sia i preventivi che copia delle PEC devono essere allegati alla domanda di sostegno. Della mancata operatività della funzionalità SIAN dovrà essere dato atto nella Relazione che accompagna la scelta dei preventivi.

## 5.5 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Al fine di evitare il doppio finanziamento (no-double funding) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica, non possono beneficiare del presente intervento le aziende che percepiscono pagamenti, per l'adesione ai regimi di qualità come quelli previsti nel presente Bando, in seno agli interventi settoriali del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per la medesima spesa.

## ARTICOLO 6

### Dotazione finanziaria e agevolazioni previste

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente euro **934.740,00**.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'Intervento e del CSR come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie o nell'ambito degli Aiuti di Stato Integrativi.

### 6.1 Intensità della spesa pubblica

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concessa sotto forma di pagamento annuale.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento per la partecipazione ad uno o più regimi di qualità ammessi, entro il **limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila)** per beneficiario per un massimo di 5 anni. Qualora la prima partecipazione al regime di qualità sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Sono ammissibili i costi annuali riferiti ad anno solare.

In caso di approccio collettivo, lo stesso beneficiario può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa **ad altro diverso regime**. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro ad anno solare per singolo beneficiario.

Il sostegno per l'adesione ad un regime di qualità avente ad oggetto attività di trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non rientranti nell'Allegato I del TFUE è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro al beneficiario inteso come impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni. Si applicano inoltre in tal caso le regole di cumulo previste dall'articolo 5 del regolamento UE n. 2023/2831.

## ARTICOLO 7

### Requisiti e condizioni di ammissibilità, vincoli, obblighi e impegni

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente, oltre che essere identificato secondo quanto previsto all'articolo 4, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:



## 7.1 Requisiti soggettivi

1. Essere titolare di un fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 503/1999, aggiornato e validato e risultare “agricoltore in attività”; le informazioni relative all’azienda, necessarie ai fini dell’istruttoria della domanda di sostegno, saranno ricavate esclusivamente dal fascicolo aziendale;
2. Il beneficiario, per poter essere il destinatario finale dell’intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver aderito ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Di conseguenza la prima iscrizione dell’azienda agricola al relativo sistema di qualità deve avvenire o in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno o entro i 5 anni precedenti. In quest’ultimo caso il periodo di riferimento per la quantificazione del contributo è ridotto del numero degli anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.
3. Le Organizzazioni di Produttori “OP”, Associazione di Organizzazioni di Produttori “AOP” e Consorzi di tutela per essere ammissibili devono essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale.
4. Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno aderito nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili.
5. Per associazioni di agricoltori di cui al comma 4 si intendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti forme associative:
  - a) organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
  - b) organizzazioni interprofessionali riconosciute;
  - c) associazioni di qualsiasi natura giuridica, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;
  - d) associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
  - e) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
  - f) cooperative agricole e loro consorzi;
  - g) gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto ad evidenza pubblica; nel caso di ATI/ATS il soggetto richiedente, ed eventuale beneficiario, è il solo soggetto capofila, come risultante da apposito atto;
6. Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale;
7. Le imprese ammissibili al sostegno non possono essere solo preparatori/importatori né possono svolgere solo attività di commercializzazione;
8. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le aziende che percepiscono pagamenti per l’adesione ai regimi di qualità per il medesimo intervento in seno agli interventi settoriali del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 (ex OCM) non possono beneficiare del presente intervento;
9. Non possono beneficiare del presente intervento le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

## 7.2 Requisiti oggettivi

1. I regimi di qualità che possono beneficiare dell’intervento devono essere conformi con quanto riportato nell’Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti;

2. I soggetti indicati nella domanda di sostegno devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità indicati (**Allegato 1**):
- a) Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione ai sensi del Regolamento (UE) n.2024/1143 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  - b) Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.2024/1143;
  - c) STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione – Reg. (UE) n.2024/1143;
  - d) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2024/1143 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
  - e) Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg. (UE) n.251/2014 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
  - f) Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
  - g) Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui all’art.3 del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 16 dicembre 2022;
  - h) Produzioni di qualità di cui al Sistema Nazionale Produzione Integrata Legge 03/02/2011 n. 4;
  - i) Sistema di Qualità Benessere Animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) istituito ai sensi dell’articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, e introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2022 n.77;
  - j) Regimi di qualità di natura etica e sociale riportati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: SA-8000, SR-10, SMETA (sedex members ethical audit), UNI/PDR125:2022, UNI ISO 45001, VIVA, EQUALITAS, GLOBAL GAP-GRASP (purché il suo costo sia quantificabile economicamente da GLOBAL GAP nei preventivi e nelle fatture allegati alla domanda di sostegno e di pagamento);
3. I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di controllo indipendenti accreditati secondo le specifiche norme regionali, nazionali e comunitarie.
4. Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del requisito di adesione al sostegno si considera:
- a) per le produzioni DOP/IGP/STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano o dalla Regione Lazio: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell’Organismo di Certificazione;
  - b) per le produzioni DOC/DOCG: data di iscrizione al sistema di controllo, come da prima dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola e riscontrabile dalle banche dati disponibili;
  - c) per le produzioni biologiche: data di emissione del documento giustificativo che attesta che l’azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell’Organismo di Controllo;

- d) per le produzioni dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI): data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'Organismo di Controllo;
  - e) per i regimi di qualità di natura etica e sociale: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'Organismo di Controllo;
5. il punteggio minimo riconosciuto ai sensi dei criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 dovrà essere pari ad almeno 20 punti da raggiungere con almeno n. 2 (due) criteri di selezione.

La verifica sul requisito della "partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa anche nei casi di approccio collettivo.

A tal fine le domande presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità. Le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato di rappresentanza dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno per l'intervento SRG03. Modello mandato (**Allegato 3**).

### **7.3 Limitazioni e vincoli**

Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) imprese che, anche in riferimento ai singoli rappresentanti legali, soci o amministratori, abbiano riportato condanne in via definitiva per violazioni della normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- b) si configurino le situazioni che diano luogo all'esclusione di cui all'Art. 136 del Regolamento (UE) 2018/1046.

### **7.4 Impegni e obblighi a carico del beneficiario e relativa durata**

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. permanere nel sistema di qualità indicato nella domanda di sostegno per l'intera durata dell'intervento (5 anni);
2. concludere l'operazione nei termini previsti nel provvedimento di concessione, tenuto conto di eventuali proroghe;
3. comunicare il cambio dell'eventuale organismo di controllo nei tempi e modalità stabilite dall'art. 10.5;
4. presentare le domande di pagamento del saldo annuale entro i termini stabiliti dall'art.11 del presente bando;
5. effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel paragrafo 11.8 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici

e gli animali” approvate con Determinazione N. G14863 del 10/11/2024. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;

6. non richiedere/ottenere altri contributi pubblici per le spese di certificazione oggetto di sostegno richieste con il presente bando;

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare pena l'applicazione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienza, sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative dell'intervento.

### **Autovalutazione dei progetti**

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

## **Articolo 8**

### **Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa, sottoscritta dal beneficiario, che descriva:
  - il tipo e l'oggetto della certificazione in termini di produzioni ottenute o preparate /trasformate sul territorio regionale;
  - l'elenco delle spese previste per il periodo di impegno;
  - dimostrazione del possesso dei requisiti per l'ottenimento dei punteggi previsti nell'ambito dei criteri di selezione.

La relazione dovrà essere redatta sulla base del fac-simile di cui all'Allegato 2.

- b) Copia della richiesta di adesione/partecipazione al regime di qualità prescelto ovvero attestazione dell'Organismo di Controllo circa la richiesta di adesione/partecipazione/inserimento nel regime prescelto;

- c) Preventivo/i (uno se l'organismo di certificazione è univocamente individuato per il regime di qualità dal MASAF, tre in assenza di tale vincolo) degli Organismi di certificazione per prima iscrizione, contributo annuo, compresi i costi per le verifiche ispettive;
- d) n. 3 preventivi per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'Organismo di certificazione;
- e) per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di sostegno hanno già aderito ai regimi di qualità negli anni precedenti (massimo 5), in caso di conferma della scelta di un organismo di certificazione già con contratto in essere, sarà necessario fornire il contratto dell'Organismo di Certificazione e il preventivo per l'anno solare di riferimento ed eventualmente documentare o evidenziare nella relazione la motivazione di eventuali incrementi;

**I preventivi devono rispondere a quanto previsto dall'articolo 5.4 "Ragionevolezza della spesa" del presente bando.**

- f) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesta di non aver richiesto/e di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di partecipazione e certificazione oggetto del presente bando.

In caso di domanda presentata con approccio collettivo dall'associazione di agricoltori, come definiti all'art. 7.1.5 del presente Bando, sarà necessario che il preventivo abbia l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato.

Inoltre, dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- a) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, riportante l'elenco delle imprese agricole associate richiedenti il sostegno, con indicazione del nome/ragione sociale e del CUAA di ciascun aderente al regime nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno;
- b) Statuto e atto costitutivo dell'associazione;
- c) Atto dell'organo amministrativo dell'Associazione che approva l'intervento e autorizza il legale rappresentante a presentare le domande di sostegno e di pagamento per l'intervento SRG03 per gli associati e, pertanto, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di Certificazione e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;
- d) mandato da parte degli agricoltori associati richiedenti il sostegno a presentare la domanda di sostegno e di pagamento, secondo lo schema di mandato di cui all'Allegato n. 3, sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese agricole associate in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
- e) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda di sostegno individuando come capofila il soggetto che l'ha presentata;
- f) in caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanee.

In caso di domande in approccio collettivo, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

## **Articolo 9** **Criteri di selezione**

### **9.1 Criteri e punteggi**

Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando e dichiarate ammissibili al finanziamento concorrono a formare un'unica graduatoria regionale, in cui le domande ammissibili sono ordinate in modo decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito della valutazione dei principi e dei criteri di selezione riportati nella tabella che segue.

Per ciascun criterio di selezione, all'interno della tabella a seguire, devono essere esplicitate le condizioni che permettono il riconoscimento del criterio e l'attribuzione del punteggio associato, nonché la documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del criterio.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente dichiara i punteggi relativi ai criteri di selezione, rendendo disponibili le informazioni e i documenti giustificativi necessari. Qualora, a seguito della valutazione dei criteri sia attribuito un punteggio inferiore a quello che il soggetto richiedente si è assegnato e ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di sostegno, il responsabile del controllo amministrativo assegnerà il punteggio effettivamente accertato, mentre se viene rilevato un punteggio superiore a quello dichiarato in domanda, l'istruttore confermerà quello richiesto. Pertanto, il punteggio assegnato a una operazione in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno non potrà mai essere superiore a quello dichiarato nella domanda stessa.

Principio	Codice Criterio	Descrizione criterio	Punteggio			Modalità per l'assegnazione del punteggio
			Criterio	MAX Gruppo	MAX Principio	
Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità	SRG03.1A1	Adesione ai sistemi di qualità certificata DOP, IGP e STG relativi a prodotti agricoli e alimentari elencati nello specifico registro dell'Unione	20	20	60	<p>Il punteggio è attribuito assegnando priorità ai prodotti certificati DO/IG e STG.</p> <p>A coloro che aderiscono a sistemi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione biologica;</li> <li>• qualità nazionale (SQNPI-SQNZ)</li> <li>• natura etica e sociale;</li> </ul> <p>A coloro che aderiscono a sistemi di qualità di recente registrazione.</p> <p>La documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del punteggio:</p> <p>Preventivi degli Organismi di certificazione <b>per prima iscrizione</b> (1 preventivo se l'organismo di certificazione è univocamente individuato dal MASAF, 3 preventivi in assenza di tale vincolo). Per chi ha <b>già aderito nei cinque anni precedenti alla domanda di sostegno</b> attestazione rilasciata dall'organismo di controllo della partecipazione/inserimento nel regime prescelto.</p> <p>Per l'adesione al regime biologico verificare anche tramite il SIB.</p>
	SRG03.1A2	Adesione ai sistemi di qualità certificata DOC, DOCG, IGT	10			
	SRG03.1B1	Adesione a sistemi di produzione biologica	15	15		
	SRG03.1B2	Adesione a sistemi di qualità nazionale produzione integrata SQNPI	5			
	SRG03.1B3	Adesione al sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui ai D.M. 4 marzo 2011 e 16 dicembre 2022	5			
	SRG03.1C1	Adesioni a sistemi di qualità di natura etica e sociale	10	10		
	SRG03.1D1	Adesione a sistemi di qualità di recente registrazione negli elenchi dell'Unione. Registrazione entro i 3 anni dalla pubblicazione del bando	5	5		

	SRG03.1E1	Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificata sulla sicurezza.	10	10		La priorità è attribuita alle aziende che aderiscono alla <u>Rete del lavoro agricolo di qualità</u> istituita presso l'INPS. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata
Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale	SRG03.2A1	Azienda agricole che adotta metodi di produzione biologica con certificazione del prodotto	10	10	20	La priorità è attribuita ai regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale, rivolti alla certificazione di prodotto o a sistemi di qualità aziendali. La documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del punteggio: Preventivi degli Organismi di certificazione n. 3 Preventivi degli Organismi di certificazione <b>per la prima iscrizione</b> Per chi ha già aderito nei <b>cinque anni precedenti alla domanda di sostegno</b> attestazione rilasciata dall'organismo di controllo della partecipazione/inserimento nel regime prescelto.
	SRG03.2B1	Azienda agricole che adotta metodi di produzione Integrata SQNPI	5	5		
	SRG03.2C1	Azienda zootecnica che adotta sistemi di qualità nazionali per il benessere Animale SQNBA	5	5		
Prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione	SRG03.3A1	Ortofrutta	15	20	20	La priorità è attribuita ai prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione. La documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del punteggio -Fascicolo aziendale (ordinamento colturale); -Relazione illustrativa; - Preventivi organismi di certificazione.
	SRG03.3A2	Carne e derivati	20			
	SRG03.3A3	Latte e derivati	20			
	SRG03.3A4	Olio extravergine di oliva	10			
	SRG03.3A5	Vino	20			
	SRG03.3A6	Cereali	5			
	SRG03.3A7	Altri	0			
<b>TOTALE</b>					<b>100</b>	



## 9.2 Punteggio minimo e casi di ex equo

La domanda di sostegno potrà essere inserita nella graduatoria regionale solo a condizione che la somma dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dei criteri di selezione raggiunga la soglia minima di 20 punti, ottenuta sommando almeno due dei criteri previsti. Il perseguimento della soglia minima di punteggio costituisce pertanto requisito di ammissibilità al sostegno.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società/associazione con preferenza ai soggetti più giovani. In caso di ulteriore parità sarà attribuita priorità alle imprenditrici donne.

### Articolo 10

#### Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è un documento informatizzato tramite cui il soggetto richiedente esprime la volontà di accedere agli aiuti previsti dal CSR 2023-2027. Essa contiene, tra l'altro, le informazioni relative al soggetto richiedente, alla sua azienda, agli investimenti proposti e l'importo richiesto dell'aiuto, ed è corredata della documentazione prevista nel bando.

Il soggetto richiedente, dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale di cui al paragrafo 8 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”*, compila e presenta la domanda di sostegno utilizzando esclusivamente l'applicativo presente sul portale SIAN, messo a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA all'indirizzo Internet <https://www.sian.it>, secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sullo stesso sito nella sezione Home › Utilità › Download › Documentazione › Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L'interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

Per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente può procedere seguendo una delle seguenti opzioni:

- a) avvalendosi di un CAA. L'eventuale autorizzazione al CAA alla tenuta del proprio fascicolo aziendale contempla anche la delega alla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del CSR;
- b) delegando un altro soggetto utilizzando modelli per la delega da parte del richiedente e per l'accredito del delegato resi disponibili sul portale “LAZIO EUROPA”, nella sezione “CSR FEASR” raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it>  
La delega deve essere sottoscritta e inviata a uno degli indirizzi PEC riportati sul relativo modello, al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
- c) direttamente, per proprio conto. Il richiedente, in sede di accredito al portale SIAN, o successivamente, potrà richiedere l'attivazione del servizio “Compilazione Misure Strutturali” e accedere direttamente alla compilazione della domanda di sostegno.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si assume, ai sensi e per effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni, degli obblighi e degli impegni previsti nel modulo di domanda.

Tutti i documenti da presentare a corredo della domanda di sostegno devono essere preventivamente convertiti in formato PDF.

Il soggetto richiedente deve provvedere alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti e delle dichiarazioni/autocertificazioni da lui prodotte. Nel caso il richiedente non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare la scansione degli stessi documenti sottoscritti con firma autografa e di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro).

**La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando pubblico deve avvenire entro le ore 23.59 del 90esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) del Lazio. I giorni sono da considerarsi naturali consecutivi.**

La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

### **10.1 Controllo amministrativo**

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, l’Autorità di Gestione Regionale (AdGR), su proposta del Responsabile Unico di Intervento (RUI), approva l’elenco regionale delle domande presentate e definisce le modalità operative per lo svolgimento delle istruttorie di ammissibilità ai sensi della L. 241/90 e successive mm. e ii.

Le domande di sostegno, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti di accesso ai benefici, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi definiti dal sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI) per il presente bando.

L’attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite, l’eventuale documentazione integrativa acquisita dal richiedente e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore.

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno e le altre dichiarazioni garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal PSP o dal CSR, compresi quelli in materia di Aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l’altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa finalizzata ad una valutazione tecnica volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nell’intervento, per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare, il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell’ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- del principio dell’unicità del finanziamento;

- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente intervento.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande di sostegno e la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Saranno **ritenute non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 9 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste del presente Intervento;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In ottemperanza all'articolo 10-*bis* della Legge 241/90 e successive modifiche, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione formale dei provvedimenti di non ammissibilità, comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta certificata (PEC), i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Il richiedente avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o di decorrenza del termine disposto. Del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale di diniego.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione del presente intervento è attivato, a livello centrale, un sistema di supervisione.

## **10.2 Modalità di formazione della graduatoria**

Successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande presentate:

- a) qualora l'importo del sostegno complessivamente richiesto sia inferiore alla dotazione assegnata, l'AdGR, su proposta del Referente Unico d'Intervento (RUI), provvede ad autorizzare il finanziamento di tutte le domande di sostegno che saranno dichiarate ammissibili a seguito dei successivi controlli amministrativi. Tale disposizione comporta che è possibile procedere alla concessione del sostegno ai singoli beneficiari dopo la conclusione, con esito positivo, del controllo amministrativo delle rispettive domande, senza attendere la conclusione delle istruttorie di tutte le domande presentate per il bando.

b) Se l'importo del sostegno complessivamente richiesto è superiore alla relativa dotazione finanziaria, il RUI predispone una “*graduatoria provvisoria*” nella quale le domande di sostegno presentate sono riportate in ordine decrescente in base alle priorità e ai punteggi dichiarati dai soggetti richiedenti nella domanda di sostegno, come risultanti dall'autovalutazione sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema elettronico di gestione (applicativo SIAN) al momento della presentazione della domanda.

Nel rispetto del principio di economicità del procedimento amministrativo, i controlli amministrativi sono avviati, in una prima fase, per le sole domande che risultano collocate in posizione utile nella graduatoria provvisoria fino alla concorrenza del limite delle risorse stanziato. L'AdGR può tuttavia stabilire di istruire domande di sostegno per un importo che superi lo stanziamento del Bando allo scopo di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate.

Per le domande di sostegno ricomprese nell'universo di quelle utilmente collocate in graduatoria provvisoria entro l'importo stanziato per il Bando, dichiarate ammissibili e finanziabili al termine dei controlli amministrativi, si può procedere, in analogia alle domande di sostegno di cui alla lettera a, alla concessione del sostegno senza attendere la conclusione dei controlli delle restanti domande in graduatoria provvisoria.

Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Alla conclusione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno finanziate secondo quanto specificato alla lettera b, è predisposta una graduatoria regionale finale in cui le domande sono elencate in ordine decrescente sulla base del punteggio definitivo riconosciuto nel controllo amministrativo.

La graduatoria regionale finale è adottata entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di sostegno.

La graduatoria finale delle domande ammesse e finanziate, l'elenco delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di risorse, l'elenco delle domande non ammissibili sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, con indicazione dei motivi di esclusione e del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni da parte del richiedente, e l'elenco delle domande non istruite in applicazione della procedura prevista alla lettera b, sono approvati con determinazione dirigenziale dell'AdGR, su proposta del RUI, da pubblicarsi sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).

Avverso la suddetta determinazione dirigenziale, individuata quale provvedimento definitivo di valutazione dell'ammissibilità delle domande raccolte ai sensi del presente bando, è ammesso ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso atto o dalla sua notifica, laddove prevista.

In ogni caso, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse in aggiunta allo stanziamento iniziale assegnato al presente bando, in termini di risorse cofinanziate dal FEASR - nel limite del budget totale di intervento - e/o in termini di finanziamenti regionali aggiuntivi, queste verranno utilizzate per finanziare ulteriori domande ammissibili inizialmente non finanziate per carenza di risorse.

### **10.3 Concessione del sostegno**

Per le domande ammesse a finanziamento, il dirigente della struttura regionale responsabile del procedimento della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene trasmesso via PEC al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica.

Il provvedimento di concessione è redatto in coerenza con il modello generale adottato dall'AdGR.

Gli elementi essenziali del provvedimento di concessione sono:

- a) l'intestazione, che contiene l'indicazione della struttura che lo emette, del riferimento al CSR della Regione Lazio 2023-2027, dell'intervento finanziato, degli estremi del bando, della denominazione e CUAA del beneficiario, del codice della domanda di sostegno e del codice CUP attribuito al progetto di cui al paragrafo 9.3.3.6 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali;
- b) le premesse, in cui sono specificati gli atti regionali in base ai quali il provvedimento è adottato e le motivazioni che determinano la concessione del sostegno, con particolare riguardo al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e alla verifica dei criteri di selezione;
- c) il dispositivo, in cui è espressa la decisione dell'autorità competente di concedere il sostegno ed è riportato il quadro economico dettagliato dell'operazione finanziata, con indicazione delle spese ammesse (tipologia e importo) e dell'entità del sostegno pubblico, in coerenza con la classificazione adottata nell'ambito del sistema di gestione informatico;
- d) la descrizione di tutti gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare a seguito dell'accettazione del provvedimento di concessione;
- e) il riferimento alle norme che disciplinano l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di inadempienza agli impegni e agli obblighi di cui alla lettera d);
- f) l'indicazione del termine per il completamento dell'intervento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- g) nel caso l'operazione fosse finanziata in regime *de minimis*:
  - l'informativa al beneficiario circa la natura *de minimis* del sostegno concesso e dei limiti connessi a detti aiuti, con indicazione delle norme comunitarie di riferimento;
  - la menzione dell'avvenuta interrogazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN (se non interoperabili);
  - l'indicazione dei codici identificativi rilasciati dal RNA (codice CAR e codice COR);
  - la menzione dell'avvenuto inserimento delle informazioni relative alla concessione sul RNA;
- h) il richiamo alle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" e al presente bando, per gli adempimenti non contemplati nel provvedimento di concessione.

In tutti i casi, prima del rilascio del provvedimento di concessione, l'ufficio istruttore verifica che l'impresa beneficiaria sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. La regolarità contributiva è attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equipollente.

### **10.4 Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe**

L'intervento si considera concluso con l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno o con il mantenimento nel regime di qualità stesso che vengono verificati alla data di presentazione della domanda di saldo annuale corredata della documentazione di rendicontazione prevista dal presente articolo.

Le relative spese devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo annuale.

Le operazioni relative al primo anno devono essere concluse e rendicontate, con la presentazione della domanda di saldo, ***entro nove mesi dalla data di notifica della concessione del sostegno***. Per gli anni successivi la domanda di pagamento, riferita ai costi sostenuti nell'anno solare precedente, dovrà essere inoltrata ***entro il 30/09 di ogni anno*** richiesto a premio, pena la non ammissibilità della stessa.

La proroga dei tempi, che può essere richiesta solo per il completamento dell'intervento riferito al primo anno, può essere concessa solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio istruttore e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa.

L'ufficio istruttore verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.

In ogni caso, fatte salve eventuali deroghe, la proroga è concessa per un periodo di tempo massimo pari a 1/3 dei termini previsti per il completamento dell'intervento (1/3 di 9 mesi).

### **10.5 Variazioni in corso di realizzazione**

Al fine del presente bando, sono prese in considerazione le seguenti variazioni apportate all'intervento approvato, e, in particolare:

- a) variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno;**
- b) variazione dell'Organismo di Controllo.**

a) Variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno.

Per l'autorizzazione di eventuali modifiche relative alla variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 9.7 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e sugli animali"

b) Variazione dell'Organismo di Controllo

Il beneficiario è tenuto a comunicare, tramite PEC, all'Ufficio regionale competente, entro 30 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione, il cambio dell'Organismo di controllo per il medesimo Regime di qualità, trasmettendo in allegato idonea documentazione atta a dimostrare:

- che venga garantita la continuità dell'impegno assunto;
- le motivazioni che hanno reso necessario il cambio dell'Organismo di controllo;
- che il cambio non comporti spese aggiuntive rispetto a quelle ammesse a contributo e, se del caso, le stesse rimarranno a completo carico del beneficiario.

La mancata osservanza delle modalità di comunicazione sopra descritte o il mancato rispetto dell'impegno assunto comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal paragrafo 10.4 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali".

Per ogni altra variazione apportata all'operazione approvata, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 9.7.3 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e sugli animali"

## **Articolo 11**

### **Modalità di presentazione delle domande di pagamento**

Il sostegno spettante al beneficiario, dopo l'ammissione a finanziamento, è erogato dall'Organismo Pagatore AGEA a seguito della presentazione della domanda di *pagamento annuale a saldo*.

Le domande di pagamento *annuali a saldo* sono compilate e presentate utilizzando esclusivamente lo specifico modulo informatico predisposto dall'OP AGEA e implementato nell'apposito applicativo del portale SIAN messo a disposizione all'indirizzo Internet: <https://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, secondo le modalità definite nel relativo Manuale Utente, anche questo disponibile sul SIAN. La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" da parte del sistema SIAN, che attribuisce a ciascuna domanda di pagamento un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

Per la prima domanda di pagamento annuale, la richiesta dovrà essere inoltrata entro nove mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, pena la non ammissibilità della stessa.

La domanda di pagamento del saldo annuale, successiva alla prima domanda, riferita ai costi sostenuti nell'anno solare precedente, deve essere presentata entro il 30/09 dell'anno successivo.

In caso di mancanza di presentazione della domanda di pagamento annuale, il beneficiario dovrà comunque continuare ad ottemperare agli impegni inizialmente sottoscritti per tutta la durata dell'intervento (5 anni), pena la decadenza degli aiuti ammessi a contributo, con l'eventuale attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione delle attività effettivamente realizzate a seguito della concessione del sostegno.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa per via telematica tutta la documentazione sottoelencata:

1. Elenco analitico dei giustificativi di spesa, con gli estremi dei pagamenti effettuati;
2. Copia delle fatture quietanzate, in caso di fatturazione elettronica, allegare anche dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i relativi file xml o pdf siano stati depositati dal beneficiario al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, emesse dall'Organismo di Controllo o dai Laboratori di analisi, da cui si evince la natura e l'ammontare della spesa sostenuta. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati le fatture dovranno essere intestate all'associazione dei produttori, ma dovranno riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascun produttore (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/regime). Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).

In assenza del CUP, le fatture emesse dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della notifica del provvedimento di concessione del contributo, devono riportare nel campo note una indicazione equipollente che permetta il collegamento del titolo di spesa all'operazione finanziata. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "CSR 2023-2027 del Lazio. Intervento SRG03- Domanda di sostegno n....."

3. Copia dei documenti di pagamento relativi alle fatture quietanzate di cui al punto 2;
4. Documento rilasciato dall'organismo di controllo attestante per ogni soggetto aderente:
  - gli estremi del/i certificato/i e/o di conformità rilasciato/i e/o di permanenza nel regime di qualità;
  - i termini previsti per la risoluzione di eventuali non conformità

Il pagamento di tutte le spese sostenute deve avvenire esclusivamente attraverso le modalità stabilite dal paragrafo 11.8 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” delle Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”.

Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti correnti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

### **11.1 Controllo amministrativo delle domande di pagamento**

Tutte le domande di pagamento e le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti ai fini del percepimento del sostegno, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Tali controlli sono effettuati su delega dell'Organismo Pagatore AGEA, a cui la regolamentazione comunitaria ne attribuisce la competenza.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate in un'apposita check-list del controllo amministrativo della domanda di pagamento.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata la verifica:

- della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- del rispetto degli impegni assunti e degli obblighi applicabili all'operazione stabiliti dalla legislazione unionale e regionale di riferimento.

Il soggetto incaricato di svolgere il controllo amministrativo della domanda di pagamento deve essere diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo della domanda di sostegno.

### **11.2 Pagamento del saldo**

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione delle attività effettivamente realizzate a seguito della concessione del sostegno.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro il termine massimo stabilito secondo quanto riportato al pertinente paragrafo del presente bando.

Il pagamento del saldo annuale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i termini stabiliti dall'art. 11 del presente bando.

La presentazione oltre il termine concesso per la conclusione delle operazioni comporta l'applicazione delle sanzioni (riduzioni/ esclusioni) definite dal sistema dei controlli.



La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia Pesca e Foresta provvede:

- a verificare la conformità delle operazioni eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le operazioni realizzate e dichiarate;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali stabiliti dal programma;
- a compilare le check-list presenti nell'applicativo SIAN nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati del procedimento istruttorio ai sensi della Legge 241/1990 notificano gli esiti istruttori tramite PEC al beneficiario. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo alla struttura competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

### **11.3 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento**

Per le modalità di pagamento delle spese relative all'operazione finanziata, si rinvia al paragrafo 11.8 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*” (Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento).

### **11.4 Obblighi di informazione e pubblicità carico del beneficiario**

Per gli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario di un sostegno agli investimenti si rinvia al paragrafo 12 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*”.

Maggiori dettagli in merito alle azioni informative da parte del beneficiario saranno forniti attraverso specifiche linee guida adottate dall'Autorità di gestione e pubblicate sul portale Lazio Europa (<https://www.lazioeuropa.it/>), nella sezione riservata al CSR 2023-2027.

### **11.5 Controllo in loco**

Le domande di pagamento presentate dal beneficiario sono sottoposte a controllo in loco da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA, sulla base di un idoneo campione. Tali controlli sono eseguiti prima del versamento del saldo finale e garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

I controlli in loco verificano, in particolare, che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo.

Il controllo in loco comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda stessa, sulla base dei dati anche tenuti da terzi, sulla base dei documenti commerciali e, se del caso, dei registri contabili o comunque sulla base dei documenti giustificativi dell'importo indicato nella Domanda di Pagamento.

Il controllo in loco verifica inoltre che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale lo stesso è stato concesso.

## **Articolo 12**

### **Applicazione di sanzioni e reclami**

In caso di accertamento di inadempienze da parte dei beneficiari, ovvero la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e da quella nazionale, nonché dal PSP o dal CSR e dal presente bando, si applicano riduzioni del sostegno richiesto o concesso la cui entità è determinata in proporzione alla gravità, portata e durata delle inadempienze rilevate, fino ad arrivare alla decadenza totale della domanda di sostegno, con recupero degli importi erogati.

L'Autorità di Gestione provvederà, in linea con i principi generali e i riferimenti normativi specificati nel paragrafo 10.4 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali", a definire le modalità di accertamento delle inadempienze e di calcolo delle riduzioni da applicare.

Inoltre, se il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

I reclami sono gestiti in coerenza con la L. 241/1990 e ss. mm. ii. ove è previsto che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Le strutture dell'AdGR responsabili dei procedimenti istruttori, prima del rigetto di una domanda di sostegno o di pagamento, oppure in caso di parziale accoglimento della stessa, comunicano tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, viene data motivazione nel provvedimento finale.

In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. e al Presidente della Repubblica, oppure al Giudice ordinario, in funzione della tipologia dell'atto/provvedimento. Quest'ultimo deve contenere sempre l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, al CSR 2023-2027 della Regione Lazio, alle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" dello stesso CSR, approvate con Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024 e a ogni altra disposizione attuativa successivamente adottata dall'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 e dall'Organismo Pagatore.

## Articolo 14

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Gestione delle procedure attuative del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR).

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure del CSR 2023-2027.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del CSR 2023-2027 saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del CSR e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.



### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500

modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scrivieurpnur.regione.lazio.it/>

e-mail: [urp@regione.lazio.it](mailto:urp@regione.lazio.it)

PEC: [urp@pec.regione.lazio.it](mailto:urp@pec.regione.lazio.it).



### **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)**

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it).

### **CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

I dati forniti dall’interessato trattati e raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della procedura del presente bando sono:



Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);

Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);

Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);

Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);

Dati relativi alla salute;

Dati relativi all’ubicazione;

Altro (dati patrimoniali e reddituali).



### **LIBERTA’ O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE**

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione agli avvisi pubblici e ai bandi attuativi degli interventi previsti dal CSR 2023-2027.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all’avviso/bando, presa in carico dell’istanza, istruttoria, concessione del beneficio, l’accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.

### **FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

#### **Finalità**

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;

b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR 2023-2027, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

#### **Base giuridica**

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy);

il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.



La base giuridica del trattamento si identifica, altresì, nel Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Reg. (UE) n. 2021/2117; Reg. (UE) n. 2021/2289; Reg. (UE) n. 2021/2290; Reg. (UE) n. 2022/1172; Reg. (UE) n. 2022/1173; Dec. C (2022) 8645 del 2/12/2022; D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; D.P.R. 445 del 28/12/2000; D.P.R. n. 313 del 14/11/2002; D. Ls n. 99 del 29/03/2004; DGR n. 15 del 12/01/2023; DGR n. 391 del 20/07/2023; Nel presente Avviso pubblico e nell'atto di concessione conseguente all'accoglimento della domanda.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.



### DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del CSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. In ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a



misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del CSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

### **TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**



Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero> ).

### **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (1); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.



Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi degli interventi del CSR, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.

### **RECLAMI**

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).



<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

## REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E  
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

*DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E  
PESCA, FORESTE*

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)**

*Bando pubblico*

*Intervento SRG03 – PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ'*

*ALLEGATO 1 – REGIMI DI QUALITÀ' E PRODOTTI AGRICOLI AMMISSIBILI*





**Elenco dei regimi di qualità ammissibili**  
**ai sensi dell'intervento SRG03 – Partecipazione ai regimi di qualità**

- 1) Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione ai sensi del Regolamento (UE) n.2024/1143 e Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo ai sensi del Regolamento (UE) n.2024/1143, come riportati nella sottostante tabella:

<b>CLASSE</b>	<b>TIPOLOGIA PRODOTTO</b>	<b>PRODOTTO</b>
DO	Altri prodotti di origine animale	Ricotta di Bufala Campana
DO	Altri prodotti di origine animale	Ricotta Romana
DO	Formaggi	Mozzarella di Bufala Campana
DO	Formaggi	Pecorino di Picinisco
DO	Formaggi	Pecorino Romano
DO	Formaggi	Pecorino Toscano
DO	Oli e grassi	Canino
DO	Oli e grassi	Colline Pontine
DO	Oli e grassi	Sabina
DO	Oli e grassi	Tuscia
DO	Ortofrutticoli e cereali	Castagna di Vallerano
DO	Ortofrutticoli e cereali	Fagiolo Cannellino di Atina
DO	Ortofrutticoli e cereali	Nocciola Romana
DO	Ortofrutticoli e cereali	Oliva di Gaeta
DO	Ortofrutticoli e cereali	Peperone di Pontecorvo
DO	Prodotti a base di carne	Salamini italiani alla cacciatora
DO	Vini	Aleatico di Gradoli
DO	Vini	Aprilia
DO	Vini	Atina
DO	Vini	Bianco Capena
DO	Vini	Cannellino di Frascati
DO	Vini	Castelli Romani
DO	Vini	Cerveteri
DO	Vini	Cesanese del Piglio o Piglio
DO	Vini	Cesanese di Affile o Affile
DO	Vini	Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano
DO	Vini	Circeo
DO	Vini	Colli Albani
DO	Vini	Colli della Sabina
DO	Vini	Colli Etruschi Viterbesi Tuscia o Tuscia
DO	Vini	Colli Lanuvini
DO	Vini	Cori
DO	Vini	Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone
DO	Vini	Frascati
DO	Vini	Frascati Superiore
DO	Vini	Genazzano
DO	Vini	Marino



DO	Vini	Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
DO	Vini	Nettuno
DO	Vini	Roma
DO	Vini	Orvieto
DO	Vini	Tarquinia
DO	Vini	Moscato di Terracina o Terracina
DO	Vini	Velletri
DO	Vini	Vignanello
DO	Vini	Zagarolo
IG	Carni fresche (e frattaglie)	Abbacchio Romano
IG	Carni fresche (e frattaglie)	Vitellone bianco dell'Appennino centrale
IG	Carni fresche (e frattaglie)	Agnello del Centro Italia
IG	Oli e grassi	Olio di Roma
IG	Ortofrutticoli e cereali	Carciofo Romanesco del Lazio
IG	Ortofrutticoli e cereali	Kiwi Latina
IG	Ortofrutticoli e cereali	Patata dell'Alto Viterbese
IG	Ortofrutticoli e cereali	Sedano Bianco di Sperlonga
IG	Ortofrutticoli e cereali	Asparago verde di Canino
IG	Ortofrutticoli e cereali	Lenticchia di Onano
IG	Prodotti a base di carne	Porchetta di Ariccia
IG	Prodotti a base di carne	Prosciutto Amatriciano
IG	Prodotti a base di carne	Mortadella Bologna
IG	Prodotti di panetteria, pasticceria	Pane casareccio di Genzano
IG	Vini	Anagni
IG	Vini	Civitella d'Agliano
IG	Vini	Colli Cimini
IG	Vini	Costa Etrusco Romana
IG	Vini	Frusinate
IG	Vini	Lazio

- 2) STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1143, come riportati nella tabella sottostante:

CLASSE	TIPOLOGIA_PRODOTTO	PRODOTTO
STG	Formaggi	Mozzarella
STG	Prodotti da panetteria	Pizza napoletana
STG	Salse e condimenti	Amatriciana tradizionale
STG	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, vari prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Latte Fieno

- 3) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2024/1143 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
- 4) Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg. (UE) n.251/2014 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
- 5) Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

- 6) Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui all’art.3 del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 16 dicembre 2022;
- 7) Produzioni di qualità di cui al Sistema Nazionale Produzione Integrata Legge 03/02/2011 n. 4;
- 8) Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) istituito ai sensi dell’articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, e introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2022 n.77
- 9) Regimi di qualità di natura etica e sociale riportati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: SA-8000, SR-10, SMETA (sedex members ethical audit), UNI/PDR125:2022, UNI ISO 45001, VIVA, EQUALITAS, GLOBAL GAP-GRASP (purché il suo costo sia quantificabile economicamente da GLOBAL GAP nei preventivi e nelle fatture allegati alla domanda di sostegno e di pagamento).

## REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E  
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

*DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E  
PESCA, FORESTE*

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)**

*Bando pubblico*

*Intervento SRG03 – PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ'*

**ALLEGATO 2 – SCHEMA RELAZIONE ILLUSTRATIVA**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### 1. SOGGETTO RICHIEDENTE

--

### 2. PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

*(compilare nei casi previsti: consorzi di tutela, OP e AOP. Indicare il tipo di provvedimento, l'autorità che l'ha emesso, il numero e la data)*

--

### 3. REGIME DI QUALITA' E PRODOTTO/CATEGORIA DI PRODOTTI

*(selezionare una sola opzione e completare, ove previsto)*

- Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione ai sensi del Regolamento (UE) n.2024/1143 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.2024/1143.
- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione – Reg. (UE) n.2024/1143.
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2024/1143 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose.
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg. (UE) n.251/2014 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica.
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018.
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui all'art.3 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 16 dicembre 2022.
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Nazionale Produzione Integrata Legge 03/02/2011 n. 4.
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) istituito ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, e introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2022 n.77.

#### 4. AGRICOLTORI ADERENTI (da compilare solo in caso di associazioni di agricoltori)

Tabella 1

ID.	CUAA	RAGIONE SOCIALE
1		
2		
3		

#### 5. PARTECIPAZIONE AL REGIME DI QUALITÀ

Tabella 2

ID.	Sedi aziendali interessate dall'operazione (UTE) (1)	Prodotti (SQNPI – SQNZ – QV) (2)
1		
2		
3		

Compilare la tabella riportando in ciascuna riga le informazioni riguardanti l'agricoltore indicato nella Tabella 1 con il medesimo numero identificativo ID.

- (1) Indicare i comuni delle UTE aziendali interessate dalla partecipazione al regime di qualità sopra indicato. Si raccomanda di verificare che il fascicolo aziendale di ciascun agricoltore sia stato aggiornato e validato prima della presentazione della domanda di aiuto.
- (2) Compilare solo se il regime di qualità è SQNPI o SQNZ o QV. Indicare il prodotto o i prodotti per i quali l'agricoltore ha aderito o aderirà al regime di qualità.

#### 6. RICHIESTA DELL'AIUTO

Tabella 3

ID.	Ragione sociale e CUA	Prima annualità (1)	Seconda annualità (1)	Terza annualità (1)	Quarta annualità (1)	Quinta annualità (1)
1						
2						
3						

Compilare la tabella riportando in ciascuna riga le informazioni riguardanti l'agricoltore indicato nella Tabella 1 con il medesimo numero identificativo ID.

- (1) Indicare con una – X – le annualità per le quali viene richiesto l'aiuto.

#### 7. PREVENTIVO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO OGGETTO DELL'AIUTO

Tabella 4 – Regimi di qualità per i quali l'organismo di certificazione è univocamente individuato dal MASAF (DOP-IGP dei vini).

Descrizione della spesa	Spesa prevista (euro)	Organismo di certificazione (1)

- (1) Specificare la denominazione dell'Organismo di certificazione individuato dal MASAF.

## 8. PREVENTIVI DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tabella 5 – Altri regimi di qualità per i quali l'organismo di certificazione non è univocamente individuato dal MASAF.

ID.	Ragione sociale (1)	Descrizione delle voci di spesa	Importo fornitore scelto (euro)	Fornitore scelto (2)	Importo seconda offerta (euro)	Fornitore seconda offerta (2)	Importo terza offerta (euro)	Fornitore terza offerta (2)
1		Costi per la prima iscrizione nel sistema di controllo (solo per il 1° anno)						
2		Costi annuali per il mantenimento nel sistema di controllo						
3		Costi delle analisi di laboratorio (previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo)						
		<b>TOTALE</b>						

(1) In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo, compilare una tabella per ogni singolo produttore aderente.

(2) Specificare la denominazione del fornitore scelto (organismo di controllo, per le voci di spesa 1 e 2, e laboratorio di analisi, per la voce di spesa 3).

## 9. MOTIVO DELLA SCELTA DEI FORNITORI

Partita IVA	Ragione sociale del fornitore	Motivazione della scelta

(1) In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo, compilare una tabella per ogni singolo produttore aderente.

Luogo e data

Firma del beneficiario<sup>1</sup>

<sup>1</sup> in caso di firma autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità.

## REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E  
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

*DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E  
PESCA, FORESTE*

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)**

*Bando pubblico*

*Intervento SRG03 – PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ'*

**ALLEGATO 3 – SCHEMA DI MANDATO**



**MANDATO  
MODALITA' APPROCCIO COLLETTIVO  
CSR 2023-2027 INTERVENTO SRG03 "PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITA'"**

**PREMESSO**

- che la Regione Lazio ha approvato un bando regionale attuativo del C.S.R. 2023-2027 – Intervento SRG03 – “Partecipazione a regimi di qualità”;
- che tale bando prevede la possibilità di ottenere la concessione di finanziamenti per la prima adesione da parte delle imprese agricole ad uno dei sistemi di qualità indicati nel C.S.R. 2023-2027 e nel bando medesimo, nel limite massimo di 3.000,00 Euro per anno solare per beneficiario;
- che è interesse delle parti sottoscrittrici della presente scrittura partecipare al predetto bando regionale secondo le modalità previste, in particolare, con la modalità dell’approccio collettivo;

Tutto ciò premesso:

L'impresa agricola \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

rappresentata per la firma del presente atto da \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandante”)

**Conferisce mandato a**

(nome organismo associativo capofila), con sede legale in ..... Codice Fiscale ..... Partita IVA ..... rappresentata per la firma del presente atto da ..... in qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandatario”), a presentare domanda di sostegno per l’accesso ai contributi di cui al bando in premessa, nonché ad operare, anche finanziariamente, per conto dell’impresa agricola mandataria per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, in relazione all’adesione ai seguenti regimi di qualità previsti dal bando medesimo e da eventuali bandi successivi aperti sullo stesso Intervento e loro successive modifiche, integrazioni e/o evoluzioni legate al nuovo CSR 2023-2027 del Lazio riguardanti il sostegno alla stessa tipologia di spesa per la partecipazione al/ai regime/i di qualità:

- .....



### ***Obblighi del Mandante***

Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi previsti dal bando ed in particolare assicura il possesso dei seguenti requisiti/condizioni per l'accesso al sostegno:

- Aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- Partecipare per la prima volta dopo la presentazione della domanda di sostegno, o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili.

### ***Il Mandante altresì:***

- si impegna a partecipare, per l'intera durata dell'intervento, ai regimi di qualità sopra individuati e ad osservare tutti gli obblighi collegati alle attività di certificazione e presta il proprio consenso affinché il finanziamento sia percepito dal Mandatario;
- in particolare, autorizza il Mandatario a richiedere al CAA tenentario del fascicolo aziendale, tutti i dati necessari al fine di poter espletare gli obblighi collegati alle attività di certificazione. Il Mandante autorizza pertanto il CAA tenentario del fascicolo aziendale a fornire al Mandatario tutti i dati richiesti.
- dichiara di conoscere i disciplinari di produzione relativi ai regime/i di qualità sopra indicato/i e si impegna a rispettare quanto da esso/i previsto.

### ***Obblighi del Mandatario***

Il Mandatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dal bando in relazione alla presentazione della domanda di sostegno e alla/e domanda/e di pagamento, assumendo direttamente il costo della certificazione e delle analisi. A tale riguardo il Mandatario provvederà al pagamento delle spese all'organismo di certificazione e alla rendicontazione all'Amministrazione regionale per il percepimento diretto del finanziamento.

Il Mandatario si impegna altresì a comunicare senza ritardo al Mandante l'esito della domanda di sostegno, oltre ad assumere ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dal bando.

### ***Responsabilità reciproche***

In caso di inadempienze nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente scrittura ciascuna parte è tenuta al risarcimento del danno cagionato alla controparte.

Nel caso di revoca del sostegno concesso per causa imputabile al Mandante, il Mandatario potrà esperire azione di rivalsa nei confronti del Mandante per i costi sostenuti o per gli importi da restituire all'Amministrazione regionale.

### ***Efficacia e durata***

La presente scrittura è efficace dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento di tutti gli adempimenti individuati dal bando in premessa e da eventuali bandi successivi aperti sullo stesso

intervento e loro successive modifiche e/o integrazioni, salvo eventuale revoca da parte del Mandante o rinuncia da parte del Mandatario.

***Protezione dei dati personali***

Con la sottoscrizione il Mandante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità oggetto della presente scrittura, ai sensi e per gli effetti del DPGR 2016/679.

***Controversie***

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente scrittura è demandata al Tribunale Amministrativo del Lazio

***Disposizioni finali***

Per quanto non disciplinato nella presente scrittura trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di mandato e nel bando regionale.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma  
del Mandante<sup>1</sup>

Firma  
del Mandatario<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> in caso di firma autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità.